



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA


BOLLETTino uFFiciale

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 25
DEL 17 NOVEMBRE 2025
AL BOLLETTino uFFiciale n. 46
DEL 12 NOVEMBRE 2025

SO 25



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPRReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1º gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 14 novembre 2025, n. 14

Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale.

pag. **2**

Legge regionale 14 novembre 2025, n. 15

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi.

pag. **75**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_1_SO25_LR_14-2025_1_TESTO

Legge regionale 14 novembre 2025, n. 14

Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 - (*Principi e finalità*)
- Art. 2 - (*Sistema regionale di innovazione sociale*)
- Art. 3 - (*Programmazione e attuazione*)

Capo II Disposizioni in materia di benessere sociale

- Art. 4 - (*Finalità*)
- Art. 5 - (*Strumenti digitali*)
- Art. 6 - (*Piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e settoriale*)
- Art. 7 - (*Attività informativa attraverso patronati e Caf*)
- Art. 8 - (*Sostegno abitativo per lavoratori che intendono trasferirsi in regione*)
- Art. 9 - (*Recupero patrimonio edilizio da parte dei Comuni*)
- Art. 10 - (*Mutui casa a favore dei giovani*)
- Art. 11 - (*Sostegno alle famiglie numerose e con persone con disabilità*)
- Art. 12 - (*Nomadi digitali*)
- Art. 13 - (*Sostegno alla realizzazione di spazi di coworking*)

Capo III Disposizioni in materia di lavoro e formazione

- Art. 14 - (Finalità)
- Art. 15 - (Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto. Modifiche alla legge regionale 18/2005)
- Art. 16 - (Patti territoriali)
- Art. 17 - (Formazione realizzata all'estero. Modifiche alla legge regionale 27/2017)
- Art. 18 - (Promozione all'estero)
- Art. 19 - (Iniziative per la promozione dell'attrattività realizzate da privati anche all'estero. Modifica alla legge regionale 9/2021)
- Art. 20 - (Sostegno all'occupazione dei giovani. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)
- Art. 21 - (Sostegno all'avvio di attività professionali da parte dei giovani. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
- Art. 22 - (Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei professionisti. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
- Art. 23 - (Sviluppo delle attività professionali. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
- Art. 24 - (Rafforzamento del sostegno alle giovani professionalità altamente specializzate. Modifiche alla legge regionale 9/2021)

Capo IV Disposizioni in materia di servizi educativi, scolastici e famiglia

- Art. 25 - (Finalità)
- Art. 26 - (Sistema educativo integrato per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 20/2005)
- Art. 27 - (Funzioni dei Comuni. Modifiche alla legge regionale 20/2005)
- Art. 28 - (Programmazione e finanziamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Modifiche alle leggi regionali 22/2021 e 20/2005)
- Art. 29 - (Servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali. Modifica alla legge regionale 13/2018)
- Art. 30 - (Sistemi integrati locali per le politiche familiari. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/2021)
- Art. 31 - (Estensione di Carta Famiglia. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)
- Art. 32 - (Dote famiglia per i residenti. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
- Art. 33 - (Abattimento mutuo prima casa. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 22/2021)
- Art. 34 - (Sostegno ai Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)
- Art. 35 - (Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti universitari e dell'alta formazione)
- Art. 36 - (Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti iscritti a master universitari e a corsi di perfezionamento della SISSA)
- Art. 37 - (Sostegno dei costi per la frequenza di corsi di laurea e di alta formazione per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare)

Capo V Disposizioni finali

- Art. 38 - (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 39 - (Clausola valutativa)
- Art. 40 - (Abrogazioni)
- Art. 41 - (Entrata in vigore)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La presente legge promuove l'attuazione di un programma organico finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi di innovazione sociale, intesa quale capacità di innescare i cambiamenti necessari ad affrontare le sfide della società contemporanea, al fine di assicurare alle persone migliori condizioni di vita individuale, familiare e lavorativa e favorire la permanenza e l'attrazione in Friuli Venezia Giulia di giovani, famiglie e lavoratori. La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì favorire le scelte di autonomia da parte delle giovani madri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare il ruolo della donna e della madre in ogni contesto formativo, professionale, sociale e familiare.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso interventi, già in essere o da attuare, che riguardano i settori del lavoro, delle attività produttive, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, delle politiche sanitarie, sociali e per la famiglia. Per favorire la piena efficacia degli interventi in un quadro unitario ed omogeneo in ciascun settore è assicurata priorità alle misure dirette a garantire l'interazione tra iniziative pubbliche e private.

3. Nella programmazione e nello sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione privilegia il ricorso a meccanismi di concertazione ed opera, nella fase attuativa, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, avvalendosi del supporto finanziario derivante da proprie risorse, anche di diversa provenienza, e della partecipazione al costo degli interventi di altri soggetti, pubblici e privati.

Art. 2 (Sistema regionale di innovazione sociale)

1. I soggetti pubblici e privati che operano sul territorio quali enti locali, istituzioni educative, scolastiche e formative, università, enti di ricerca ed enti di alta formazione, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, imprese pubbliche e private e organizzazioni del terzo settore, sono parte, ciascuno in relazione alle proprie competenze e responsabilità, del sistema regionale di innovazione sociale.

2. Alla costruzione del sistema regionale di innovazione sociale concorrono i datori di lavoro, pubblici e privati, che realizzano iniziative di welfare aziendale, e, in particolare, le imprese che adottano strategie di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché le organizzazioni pubbliche e private che attivano misure finalizzate alla promozione del benessere della comunità territoriale e azioni di economia del benessere.

3. Le azioni di innovazione sociale si declinano a livello territoriale tenendo conto dei settori di applicazione, delle peculiarità del territorio e dei soggetti impegnati a realizzarle, soddisfacendo i bisogni espressi dalle persone, dalle formazioni sociali e dai territori medesimi, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree interne e montane, delle aree con alta tensione abitativa, come individuabili ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 febbraio 2002, n. 4 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), la cui composizione è aggiornata con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio, assicurando l'erogazione di un servizio uniforme sul territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono e partecipano alla realizzazione del sistema regionale di innovazione sociale attraverso la costituzione di partenariati anche legati ai singoli territori.

5. Ai fini della presente legge per associazioni datoriali e organizzazioni sindacali si intendono le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3
(*Programmazione e attuazione*)

1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale del Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al quale sono invitati, in relazione alle tematiche trattate, i soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, purché rappresentativi di enti, formazioni sociali o partenariati.

2. La Regione si avvale della collaborazione con università e istituzioni scientifiche, nonché dell'utilizzo di idonee piattaforme e strumenti digitali, in grado di assicurare una gestione integrata dei dati e l'elaborazione di modelli predittivi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli interventi nei settori previsti dalla presente legge.

3. Per rafforzare il ruolo del partenariato nella capacità di ideazione, progettazione, sperimentazione e attuazione di proposte e interventi di innovazione sociale e per sviluppare i partenariati tra i soggetti di cui all'articolo 2, la Regione sostiene azioni, servizi e strumenti, privilegiando l'utilizzo di risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo.

4. Nell'attuazione della presente legge, la Regione valorizza il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e riconosce il valore sociale delle società benefit di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

5. Ai fini del comma 4 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

6. Nell'attuare le leggi regionali di settore, le Direzioni dell'Amministrazione regionale si ispirano ai principi della presente legge e coordinano gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1.

7. L'Amministrazione regionale valorizza l'adesione dei soggetti privati di cui all'articolo 2 alle misure di promozione attivate dalla Regione, con particolare riferimento all'adesione alle convenzioni non onerose di Carta Famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), mediante, in particolare, la concessione di premialità nei procedimenti contributivi regionali.

Capo II
Disposizioni in materia di benessere sociale

Art. 4
(Finalità)

1. La Regione, per accrescere l'attrattività del territorio regionale e favorire l'integrazione tra le misure messe a disposizione dal sistema pubblico e privato, agevolandone la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese, promuove azioni e iniziative volte a:

- a) sostenere la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e di settore;
- b) favorire la conoscenza delle misure di innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali ad accesso autonomo sia attraverso sportelli territoriali a disposizione di cittadini, lavoratori e famiglie;
- c) favorire i giovani nell'acquisizione o riqualificazione della prima casa e agevolare il reperimento di soluzioni abitative a favore dei lavoratori anche attraverso il recupero di edifici pubblici;
- d) attrarre giovani e lavoratori qualificati anche attraverso la realizzazione di progetti per i nomadi digitali;
- e) promuovere il lavoro agile e incentivare la realizzazione e l'ampliamento di spazi di coworking;
- f) aumentare i benefici in termini di equità nell'ambito della salute;
- g) attuare politiche e interventi per il benessere e la promozione della salute, per la riduzione del gender gap, alla luce di tendenze demografiche, economiche, ambientali e sociali.

Art. 5
(Strumenti digitali)

1. La Regione promuove lo sviluppo di prodotti e servizi digitali fruibili attraverso i principali dispositivi tecnologici a disposizione dei cittadini, che consentano, anche previa registrazione e profilazione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di ottenere il quadro delle misure di innovazione sociale e di promozione a favore di cittadini e famiglie.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è affidata a Insiel SpA che si coordina con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e famiglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 6
(Piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e settoriale)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 87 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)), la Regione sostiene la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e settoriale, promosse da associazioni datoriali, enti bilaterali, consorzi industriali o cluster d'impresa, interporti e porti, in accordo con una o più organizzazioni sindacali.

2. L'Amministrazione regionale, in particolare, finanzia la realizzazione o l'acquisto di piattaforme e sostiene, per un periodo massimo di tre anni, l'attività di diffusione e di animazione territoriale finalizzata a promuoverne l'utilizzo tra le imprese e i lavoratori.

3. Sono ammesse a finanziamento le piattaforme che promuovono le misure di welfare attivate a livello regionale e di enti locali, che intervengono prioritariamente nell'offerta di beni e servizi diversi o complementari rispetto a quelli previsti dall'offerta pubblica.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai soggetti di cui al comma 1 e l'ammontare dello stesso, modulato in relazione al numero di aziende, di fornitori di beni e servizi con sede legale o operativa in Regione e di lavoratori coinvolti.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 50.000 euro per l'anno 2025 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 7
(Attività informativa attraverso patronati e Caf)

1. Allo scopo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle misure agevolative destinate a cittadini, lavoratori e famiglie, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi con patronati e centri di assistenza fiscale (Caf) autorizzati, finalizzati alla:

- a) erogazione di servizi di comune interesse;
- b) promozione delle misure e dei servizi messi a disposizione dal sistema pubblico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo in favore dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano sottoscritto gli accordi. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

3. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di eventi informativi e formativi a favore degli operatori dei patronati e dei Caf sulle misure regionali destinate a lavoratori e famiglie.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 8

(Sostegno abitativo per lavoratori che intendono trasferirsi in regione)

1. La Regione, nell'ambito delle discipline volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, promuove forme di intervento a sostegno delle esigenze abitative dei cittadini e delle loro famiglie, che per motivi di lavoro intendono trasferire la propria residenza nel territorio regionale o trasferirla al suo interno, con particolare attenzione ai territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), promuove iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato nell'individuazione e gestione degli alloggi da assegnare in locazione, anche a canone calmierato, con particolare attenzione al massimo utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno dodici mesi.

4. La prestazione di garanzie fornite da parte dei datori di lavoro relativamente sia al versamento dei canoni di locazione sia al diligente utilizzo dell'immobile da parte dei lavoratori è condizione di priorità nell'assegnazione dell'alloggio.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è altresì autorizzata a sottoscrivere protocolli con le associazioni datoriali volti a reperire adeguate soluzioni abitative per i lavoratori provenienti da fuori regione, privilegiando azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

Art. 9

(Recupero patrimonio edilizio da parte dei Comuni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 8, quale incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi ai lavoratori e ai loro rispettivi nuclei familiari, la Regione promuove la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere finanziati sia nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), sia con contributi di settore.

Art. 10
(Mutui casa a favore dei giovani)

1. Nell'ambito delle azioni regionali volte a favorire l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, la Regione favorisce i giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare definendo specifici requisiti di ammissibilità o particolari misure di sostegno.

Art. 11
(Sostegno alle famiglie numerose e con persone con disabilità)

1. Nell'ambito delle azioni regionali volte a favorire l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, la Regione favorisce i nuclei familiari numerosi o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità anche qualora ne abbiano già beneficiato.

2. Per nucleo familiare numeroso si intende il nucleo familiare anagrafico nel quale sono presenti tre o più figli di età inferiore ai trentasei anni non compiuti, di cui almeno uno minore.

3. I nuclei familiari numerosi possono altresì beneficiare delle misure regionali di agevolazione per l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, per abitazioni in deroga ai requisiti oggettivi di superficie previsti dalle discipline di settore purché non abbiano classificazione catastale A/8 e A/9.

Art. 12
(Nomadi digitali)

1. Al fine di promuovere le condizioni per potenziare l'attrattività del territorio regionale verso lavoratori qualificati, l'Amministrazione regionale si avvale di Agenzia Lavoro & SviluppolImpresa, in accordo con PromoTurismoFVG, per la realizzazione di progetti volti alla promozione del Friuli Venezia Giulia quale destinazione ottimale per i nomadi digitali di cui all'articolo 27, comma 1 sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché per i lavoratori da remoto in generale, attraverso la realizzazione di iniziative mirate, quali l'implementazione di campagne marketing dedicate e l'allestimento di spazi di coworking in collaborazione con soggetti promotori di iniziative a favore del nomadismo digitale.

2. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi mette a disposizione dell'Agenzia Lavoro & SviluppolImpresa le informazioni relative alla diffusione sul territorio regionale della rete in fibra.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 13
(Sostegno alla realizzazione di spazi di coworking)

1. La Regione sostiene la realizzazione e l'ampliamento sul territorio regionale di centri di coworking oppure il potenziamento dei servizi offerti dagli stessi, finanziando progetti presentati da Comuni, preferibilmente di concerto tra loro e anche in collaborazione con le associazioni datoriali, in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, al bacino dei potenziali fruitori e ai fabbisogni rilevati e non soddisfatti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere finanziati sia nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 20/2020, sia con contributi di settore, quali quelli previsti dall'articolo 25 della legge regionale 3/2021.

Capo III
Disposizioni in materia di lavoro e formazione

Art. 14
(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'alta formazione, della formazione tecnologica superiore, della formazione continua e della formazione permanente, quali strumenti fondamentali per lo sviluppo dell'economia regionale, l'innalzamento delle competenze, l'attrazione di talenti, la promozione della ricerca e il rafforzamento della competitività territoriale in coerenza con i processi di transizione ecologica e digitale. Intende inoltre valorizzare le aspirazioni e le capacità personali, favorire la crescita lavorativa e imprenditoriale e accrescere l'attrattività del territorio regionale. Per tali finalità l'Amministrazione regionale sostiene interventi nei confronti dei giovani, delle persone in età attiva, dei lavoratori e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo azioni e iniziative volte a:

a) migliorare la qualità della vita delle persone componenti la comunità regionale favorendo la tutela del potere di acquisto, l'occupabilità e la stabilità occupazionale;

b) favorire la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro con iniziative costanti e monitorabili;

c) favorire la sottoscrizione di patti territoriali, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, finalizzati ad affrontare situazioni di crisi occupazionali;

d) accrescere le competenze dei lavoratori acquisite anche attraverso la formazione erogata all'estero, per rispondere alle richieste del mercato del lavoro locale;

e) promuovere la parità di genere nel mercato del lavoro, anche con riferimento ai livelli retributivi e allo sviluppo delle carriere;

f) ampliare il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei liberi professionisti, promuovendo l'avvio di attività da parte dei giovani;

g) sostenere l'inclusione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di svantaggio;

- h) rafforzare gli strumenti di attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
- i) promuovere l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca quali strumenti di integrazione organica fra formazione e lavoro in un sistema duale;
- j) programmare e promuovere la realizzazione di campus didattici e laboratoriali tecnologicamente avanzati per le professioni del futuro, per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale fondata sulla cooperazione tra sistema educativo, università, ITS Academy, enti di formazione, organismi di ricerca e imprese, e a sostegno delle reti regionali dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
- k) programmare, promuovere e sostenere percorsi formativi e di aggiornamento professionale nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza, con particolare riferimento alla cybersecurity, all'intelligenza artificiale, ai data science, alle tecnologie quantistiche, ai settori energetici emergenti, incluso l'idrogeno;
- l) valorizzare il capitale umano attraverso la programmazione e il sostegno di interventi per l'attrazione e lo sviluppo di talenti e competenze, con il coinvolgimento del sistema regionale dell'alta formazione e della ricerca, anche mediante percorsi di dottorato e contratti di ricerca nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza;
- m) promuovere e sostenere azioni volte a sviluppare e applicare nuovi possibili strumenti e modelli d'intervento, finalizzati a favorire la transizione dalla formazione tradizionale verso nuove forme di ibridazione digitale, anche avvalendosi delle risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo;
- n) promuovere e sostenere l'accesso a percorsi formativi professionalizzanti ad alta spendibilità sul mercato del lavoro, anche mediante la collaborazione tra il sistema regionale della formazione, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27/2017, e soggetti di consolidata riconoscibilità sul mercato, con valore commerciale significativo, la cui reputazione e notorietà costituiscono elementi distintivi e rilevanti ai fini della valutazione della loro posizione competitiva.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3), con gli indirizzi strategici della Regione in materia di sviluppo economico, innovazione, sostenibilità ambientale e coesione sociale, e possono essere inseriti all'interno di programmi e iniziative nazionali ed europee, inclusi i progetti di comune interesse europeo (IPCEI), i partenariati europei per le competenze, i programmi Horizon Europe e altre piattaforme tecnologiche europee. Gli interventi possono essere finanziati mediante l'utilizzo di fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e tramite altri strumenti di finanziamento nazionali ed europei.

Art. 15

(Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto. Modifiche alla legge regionale 18/2005)

1. Alla legge regionale 18/2005, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 88 della legge regionale 3/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter

(Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto)

1. La Regione riconosce la contrattazione collettiva aziendale e territoriale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in armonia con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, quale strumento idoneo:

a) a condividere forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle imprese mirate all'accrescimento dei livelli occupazionali, della competitività e della sostenibilità delle imprese, nonché al sostegno della parità di genere e al miglioramento delle condizioni di lavoro;

b) a rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese.>>;

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 bis è aggiunta la seguente:

<<b bis>> per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, aventi la finalità di rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese in conformità alla normativa statale attuativa dell'articolo 46 della Costituzione.>>.

Art. 16

(Patti territoriali)

1. La Regione, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 81 della legge regionale 3/2021, promuove, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali nonché, laddove è necessario, anche degli altri soggetti di cui all'articolo 2, la stipula di patti territoriali e altri modelli di partenariato pubblico e privato che abbiano ad oggetto la rilevazione e la programmazione dei fabbisogni occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze del tessuto produttivo anche per il tramite di interventi formativi. I patti territoriali hanno altresì ad oggetto l'elaborazione di strategie congiunte per gestire situazioni di crisi occupazionali, processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale, per contrastare la precarietà occupazionale, promuovere la parità di genere e tutelare il potere di acquisto dei lavoratori.

2. Alla fase di attuazione dei patti territoriali concorre, per gli aspetti di competenza, il sistema regionale di istruzione e formazione. Gli interventi possono essere sostenuti con le risorse del Fondo Sociale Europeo, di altri fondi nazionali e comunitari, nonché dai fondi paritetici interprofessionali.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 17

(Formazione realizzata all'estero. Modifiche alla legge regionale 27/2017)

1. Alla legge regionale 27/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni formative di cui al comma 1, riconosce l'importanza della realizzazione di interventi formativi svolti anche all'estero e in contesti aziendali.>>.

b) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 15 bis
(Formazione all'estero)

1. La Regione, in coerenza con la normativa statale vigente, sostiene programmi di formazione professionale e civico linguistica realizzati all'estero nei confronti di persone di età inferiore ai trentasei anni, appartenenti a paesi terzi, già in possesso di competenze professionali, volti a creare le condizioni per un inserimento lavorativo nel tessuto produttivo regionale.

2. Gli interventi sono promossi da enti di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 22, che presentino progetti di formazione e inserimento lavorativo da realizzare in collaborazione con associazioni datoriali, imprese e istituzioni scolastiche e universitarie del territorio regionale e dei paesi terzi di provenienza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico linguistica e sono definiti le modalità di sostegno ai programmi e i criteri per la loro valutazione.

4. Il Servizio competente in materia di formazione adotta gli avvisi pubblici per l'individuazione dei programmi.

Art. 15 ter
(Riconoscimento di attività formative realizzate all'estero)

1. La Regione, previa intesa con il Governo nazionale, è autorizzata a concludere accordi con istituzioni scolastiche e istituzioni formative, riconosciute o accreditate in paesi terzi, secondo l'ordinamento italiano, finalizzati al riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifiche professionali o comunque al riconoscimento di competenze nell'ambito di percorsi formativi realizzati all'estero in coerenza con gli standard formativi regionali.

2. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali costi a favore di alunni frequentanti i corsi di qualifica o di diploma di cui al comma 1 in particolare nel caso di percorsi che prevedano momenti di alternanza da svolgersi anche sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi di cui al comma 2>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale 27/2017, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 18
(Promozione all'estero)

1. La Regione promuove l'attuazione di interventi ed eventi da realizzare anche all'estero finalizzati a rappresentare le opportunità occupazionali e formative offerte dal sistema regionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati per il tramite di associazioni di corregionali all'estero, università, enti di formazione, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi di cui al comma 2 che devono prevedere impegni assunzionali e alloggiativi.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 19
(Iniziative per la promozione dell'attrattività realizzate da privati anche all'estero. Modifica alla legge regionale 9/2021)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale digiovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), dopo le parole <<organizzazione di recruiting day>> sono inserite le seguenti: <<anche al di fuori del territorio regionale>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2021, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 20
(Sostegno all'occupazione dei giovani. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 è aggiunta la seguente:

<<c bis) giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, al fine di sostenere le scelte di vita autonoma e favorire il compimento dei percorsi di transizione scuola-lavoro.>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 21

(Sostegno all'avvio di attività professionali da parte dei giovani. Modifiche alla legge regionale 13/2004)

1. Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente periodo: <<Qualora l'intervento sia a favore di giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.>>;

b) alla fine del comma 1 bis dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo: <<Nel caso di forme associate o società composte esclusivamente da giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.>>;

c) l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

<<Art. 11 bis
(Interventi a favore dei giovani)

1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che svolgano attività professionale in forma individuale, associata o societaria, per esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o extracurricolari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione in Italia e all'estero. L'attività formativa deve concludersi con profitto ed essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti. Il limite di età di cui al comma 1 è elevato a quarantasei anni non compiuti nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede come di seguito:

a) per l'esercizio 2025 mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027;

b) per gli esercizi 2026 e 2027 mediante storno dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 9/2021, come sostituito dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) e Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 22

(*Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei professionisti. Modifiche alla legge regionale 13/2004*)

1. Alla legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<1 ter. L'intensità del contributo può essere modulata in ragione del fatto che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.>>.

b) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità>> sono aggiunte le seguenti: <<e con quelle della cura dei familiari con disabilità e necessità di sostegno intensivo fino al primo grado>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, come aggiunto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 23

(*Sviluppo delle attività professionali. Modifiche alla legge regionale 13/2004*)

1. Alla legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:

<<Art. 11 ter

(Interventi a favore dello sviluppo e della competitività dell'attività professionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle attività professionali avviate da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di beni strumentali connessi all'esercizio dell'attività professionale a favore dei professionisti che non abbiano compiuto il quarantaseiesimo anno di età e svolgano attività in forma individuale, associata o societaria, e che, alla data di presentazione della domanda, risultano datori di lavoro di almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilità assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Qualora l'intervento sia a favore di forme associate o societarie di attività professionali, il requisito dell'età deve essere posseduto dalla totalità dei componenti.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 11, 11 bis e 11 ter>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 11 ter della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 24

(Rafforzamento del sostegno alle giovani professionalità altamente specializzate. Modifiche alla legge regionale 9/2021)

1. Alla legge regionale 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:

<<0a) diploma di istituto tecnico superiore (ITS Academy) o certificato di specializzazione tecnico superiore di quarto livello (IFTS);>>;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole <<nella misura di 500 euro annui>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella misura di 4.000 euro annui>>;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.>>;

3) al comma 3 le parole <<è aumentato di 500 euro annui>> sono sostituite dalle seguenti: <<è aumentato di 2.000 euro annui>>;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato, esclusivamente per la prima annualità, di 1.000 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare del richiedente interessato dallo spostamento della residenza e del domicilio.>>;

5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, trovano applicazione il comma 3 e, qualora il nucleo familiare autonomo costituito dal richiedente comprenda uno o più minori, il comma 4.>>.

6) al comma 7 le parole <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della legge regionale 9/2021, come modificati dalle lettere a) e b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo IV Disposizioni in materia di servizi educativi, scolastici e famiglia

Art. 25 (Finalità)

1. La Regione, per favorire la conciliazione tra tempi di vita, tempi di studio e di alta formazione, per accompagnare l'autonomia dei giovani, nonché per supportare e accompagnare i genitori nella funzione educativa, sostiene interventi nei confronti delle persone in formazione, anche con figli a carico, e interventi rivolti ai nuclei familiari con figli in età scolare, promuovendo azioni e iniziative volte a:

a) promuovere la costituzione e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, la diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia, la qualità dell'offerta educativa, l'accessibilità ai servizi da parte delle famiglie a costi sostenibili;

b) adeguare e migliorare il quadro normativo di riferimento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, coordinare le fonti di finanziamento per assicurare un razionale impiego delle risorse disponibili in funzione delle esigenze delle famiglie e dei territori;

c) collocare all'interno di un quadro normativo organico e coordinato, rendendola strutturale, la misura dell'abbattimento del mutuo per l'acquisto della prima casa in caso di nascita di un figlio ulteriore al secondo;

d) rafforzare le misure volte a implementare i sistemi integrati per le politiche familiari a livello locale, anche attraverso la condivisione di strumenti di analisi dei bisogni e la comunicazione dei progetti e dei servizi;

e) sostenere l'ampliamento del tempo scuola con servizi integrati extra scolastici, al fine di garantire alle famiglie con figli iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

f) offrire un sostegno economico agli studenti che frequentano le università e l'alta formazione post-diploma, nonché i master universitari, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità;

g) garantire un contributo economico agli studenti specializzandi.

2. Nell'ambito dei piani e programmi e comunque nell'attuazione di misure volte a sostenere la realizzazione di interventi di edilizia scolastica di ogni ordine e grado, ivi inclusa quella relativa al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, quella relativa al sistema di istruzione e formazione professionale e quella relativa agli ITS Academy, la Regione valuta l'adozione, a favore di soggetti pubblici e privati, di criteri che considerano le dinamiche demografiche della popolazione studentesca e di criteri che sono volti ad assicurare una diffusione dei servizi su tutto il territorio regionale.

3. L'attività di programmazione, pianificazione e di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 2 tiene conto delle risultanze delle iniziative poste in essere in attuazione dell'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali).

Art. 26

(*Sistema educativo integrato per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 20/2005*)

1. Al fine di promuovere l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia regionale, di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è adeguato alle previsioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), con l'inserimento delle Sezioni Primavera tra i servizi che lo costituiscono.

2. Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <>i nidi d'infanzia,>> sono inserite le seguenti: <<le Sezioni primavera,>>;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Sezioni Primavera)

1. La Sezione Primavera è un servizio che accoglie bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età, aggregato di norma ad una scuola dell'infanzia, statale o paritaria, o inserito in un polo per l'infanzia, in coerenza con il principio di continuità del percorso educativo all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.

2. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attivazione di una Sezione Primavera nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.>>.

3. Fino all'anno educativo o scolastico 2026/2027 le Sezioni Primavera sono oggetto di ammissione a sperimentazione con le modalità e le procedure stabilite dall'intesa tra l'Ufficio scolastico regionale e la Regione, in attuazione dell'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, ai fini dell'eventuale finanziamento, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e il relativo regolamento attuativo.

4. A decorrere dall'anno educativo o scolastico 2027/2028 il Fondo per il contenimento delle rette, di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, concorre alle spese di gestione delle Sezioni Primavera.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 27

(*Funzioni dei Comuni. Modifiche alla legge regionale 20/2005*)

1. Al fine di perseguire la graduale diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia e l'innalzamento della qualità dell'offerta educativa, i Comuni, singolarmente o in forma associata, coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole, attivano il coordinamento pedagogico dei servizi pubblici e privati nel territorio di loro competenza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali e paritarie operanti a livello locale e promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) attivazione, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e di istruzione, del coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi di educazione scolastica, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;

g ter) coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, e promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).>>;

b) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<a) i coordinatori pedagogici territoriali;>>;

2) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.>>;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, quattro funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di famiglia, protezione sociale, istruzione e formazione.>>;

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. La partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei coordinatori pedagogici territoriali e dei funzionari regionali e statali è a carico rispettivamente dei Comuni che li hanno designati, della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale. Agli esperti esterni di cui al comma 3, lettera d), spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza giornaliero nella misura stabilita dalla Giunta regionale, nonché il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali qualora risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato.>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 2, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 28

(Programmazione e finanziamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Modifiche alle leggi regionali 22/2021 e 20/2005)

1. Al fine di incentivare la graduale diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia, sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta educativa e garantire l'accessibilità ai servizi da parte delle famiglie a costi sostenibili, la Regione programma gli interventi, coordinando le risorse statali, regionali e comunitarie che concorrono complessivamente al finanziamento del sistema di servizi per l'infanzia, accreditati o da accreditare, riducendo le disparità territoriali, ove esistenti, per assicurare livelli omogeni di prestazioni e servizi alle famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, l'Amministrazione regionale individua gli interventi e le spese da finanziare, totalmente o parzialmente, tra gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento da parte delle risorse regionali che concorrono, con il Fondo nazionale, allo sviluppo del Sistema regionale integrato di educazione e istruzione, come definito dai commi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.

3 quater. Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:

a) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, destinato agli interventi di edilizia per la prima infanzia;

b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;

c) il finanziamento di arredi e attrezzature necessari ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 5, commi 103 e 104, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

3 quinquies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:

a) la costituzione del Fondo per il contenimento rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005;

b) l'integrazione delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio di educazione scolastica di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 13/2018.

3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale>>.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole <<accreditati>> sono aggiunte le seguenti: <<e alle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis e del relativo regolamento di attuazione>>;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le dotazioni del Fondo di cui al comma 1 sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) risorse europee>>.

3) al comma 2.1 il periodo: <<Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.>> è soppresso.

b) all'articolo 15 ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<all'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 3 e 3 bis>> e dopo le parole <<dell'articolo 20>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis>>;

2) al comma 3 dopo le parole <<aree interne>> sono aggiunte le seguenti: <<, dell'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio, nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro>>.

Art. 29

(Servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali. Modifica alla legge regionale 13/2018)

1. Al fine di assicurare un livello minimo di servizi per l'infanzia nei territori interni e a rischio marginalizzazione e nei piccoli Comuni, rendere l'offerta di servizi più attrattiva e rispondente alle esigenze specifiche delle aree interne, favorendo lo sviluppo locale e contrastando lo spopolamento, la Regione supporta i soggetti gestori con risorse aggiuntive.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. La quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:

a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;

b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.

2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.

2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2 quinques. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 30

(*Sistemi integrati locali per le politiche familiari. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/2021*)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivare l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.>>;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta comunale un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale, che forniscono indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunali o territoriali, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) l'analisi dei bisogni;

b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;

c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;

d) il cronoprogramma;

e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.>>;

c) il comma 4 ter è sostituito dal seguente:

<<4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che hanno adottato un Piano Famiglia ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo familiare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale o Territoriale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5. I Comuni beneficiari sono tenuti a promuovere le misure previste dal Piano Famiglia contribuendo all'alimentazione degli strumenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 31

(*Estensione di Carta Famiglia. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021*)

1. All'articolo 6 della legge regionale 22/2021 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<residente per un periodo di almeno dodici mesi continuativi>>;

b) al comma 5 le parole: <<, alla residenza continuativa nel territorio regionale>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, come modificato dalle lettere a) e b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 32

(*Dote famiglia per i residenti. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 22/2021*)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021 è sostituito dal seguente:

<<5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 2 e l'intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico e alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare.>>.

Art. 33

(*Abbattimento mutuo prima casa. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 22/2021*)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis
(*Abbattimento del mutuo per la prima casa*)

1. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da banche e da enti previdenziali, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione in Friuli Venezia Giulia mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.

2. È beneficiario il titolare di Carta Famiglia in corso di validità e, con ISEE in corso di validità, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che si impegna a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo.

3. La misura è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.

4. La Regione eroga il contributo, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento. Il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.

5. La domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.

6. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, le modalità di erogazione, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 2 e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 34

(Sostegno ai Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)

1. La Regione promuove e supporta la realizzazione di servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta formativa delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse educative informali presenti sul territorio. I servizi integrati extra curricolari hanno l'obiettivo generale di promuovere il benessere dello studente all'interno della comunità di riferimento.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i comuni nel cui territorio ha sede legale l'istituzione scolastica statale.

3. I comuni di cui al comma 2 stipulano, qualora non già esistenti accordi o convenzioni, un accordo di rete con l'istituto comprensivo di riferimento ovvero con gli istituti comprensivi e con gli eventuali altri comuni pertinenti al medesimo istituto comprensivo, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1. All'accordo possono aderire le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del territorio di riferimento.

4. I servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica si articolano in:
 - a) servizi di pre - accoglienza;
 - b) servizi di post - scuola;
 - c) servizi di tempo integrato pomeridiano.

5. Nel quadro delle azioni previste dal presente articolo i Comuni attivano nelle scuole paritarie presenti sul territorio di riferimento i servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), qualora questi servizi non siano già erogati all'interno dell'offerta formativa delle scuole stesse.

6. I servizi di cui al comma 4, lettera c), possono essere fruiti, presso le scuole statali o presso diversa sede all'uopo individuata dal Comune beneficiario e previo accordo tra lo stesso Comune e la scuola paritaria, dagli alunni delle scuole paritarie del territorio di riferimento, solo qualora queste scuole non prevedano già l'erogazione di tali servizi all'interno della loro offerta formativa.

7. All'interno dei servizi di cui al comma 4 sono ricomprese le seguenti attività:
 - a) attività di socializzazione, relazione tra pari e sviluppo delle competenze trasversali;
 - b) attività di potenziamento e recupero scolastico;
 - c) laboratori di rinforzo delle competenze nelle lingue straniere;
 - d) laboratori musicali e artistici;
 - e) attività ludico-motorie e sportive.

8. Le domande di contributo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.

9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e per il 70 per cento in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda.

10. Ai comuni ubicati nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne, nonché ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in aggiunta alle risorse di cui al comma 9, è assegnato un ulteriore importo ripartito in egual misura in ragione delle domande ammissibili presentate.

11. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo, e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 100 per cento dell'importo concesso.

12. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 1.860.000 euro, suddivisa in ragione di 930.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 12 e 13 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 35

(*Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti universitari e dell'alta formazione*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, un contributo agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle Università degli Studi di Trieste e Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, all'Accademia di Belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine e agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della regione, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità, anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono beneficiare del contributo gli studenti di cui al comma 1 di età inferiore a trentasei anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che risultano idonei o vincitori della borsa di studio prevista dai bandi per i benefici regionali del diritto allo studio erogati dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento.

3. La domanda del contributo a sostegno della genitorialità è presentata ad ARDIS contestualmente a quella per la borsa di studio.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso da ARDIS ed è pari al 100 per cento dell'importo della borsa di studio.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 36

(*Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti iscritti a master universitari e a corsi di perfezionamento della SISSA*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, un contributo agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, dei Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine o a corsi di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono beneficiare del contributo gli studenti di cui al comma 1 di età inferiore a trentasei anni non compiuti al momento di presentazione della domanda in possesso dei requisiti per ottenere il contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza al master o al corso di perfezionamento erogato dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).

3. La domanda del contributo a sostegno della genitorialità è presentata ad ARDIS contestualmente a quella per l'abbattimento dei costi.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso da ARDIS ed è pari all'importo del contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master o al corso di perfezionamento di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 37

(*Sostegno dei costi per la frequenza di corsi di laurea e di alta formazione per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare*)

1. Allo scopo di favorire la frequenza di corsi universitari e di alta formazione da parte di fratelli e sorelle appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo economico agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, all'Accademia di Belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine e agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della regione a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza, che, al momento della presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti condizioni:

a) hanno un'età inferiore a trentasei anni non compiuti;

b) appartengono a un nucleo familiare in cui è presente uno studente beneficiario della borsa di studio erogata dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) prevista dal Bando Unico per i benefici regionali del diritto allo studio;

c) per effetto dell'imputazione nei dati utili alla definizione dell'ISEE dell'importo della borsa di studio di cui alla lettera b), si trovano nell'impossibilità di accedere ai benefici regionali del diritto allo studio universitario erogati da ARDIS.

2. I criteri e le modalità di concessione, nonché l'importo del contributo in base allo status di studente in sede, pendolare o fuori sede, sono definiti dall'Avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Capo V Disposizioni finali

Art. 38 (*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 9 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dagli articoli 21, comma 1, lettera a) e 22, comma 1, lettera a), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 11 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera c), continua a trovare applicazione l'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e i relativi regolamenti attuativi.

4. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 10 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021, all'articolo 2 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

6. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021, all'articolo 3 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b), continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

7. L'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2021, come modificati dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 3, anche alle domande per il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, presentate anteriormente alla data stessa.

8. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), alle previsioni di cui all'articolo 26, comma 3, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)).

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10 bis, comma 6, della legge regionale 22/2021, come inserito dall'articolo 33, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2024, n. 0117/Pres. (Regolamento per il riconoscimento del contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento accordato da banche o enti previdenziali per l'acquisto, il recupero, l'acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione della prima casa di abitazione rivolto ai titolari di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021 in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo, come previsto all'articolo 7, commi da 85 a 91 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)).

10. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 11.

11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 39
(*Clausola valutativa*)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno dell'innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni triennali che forniscono informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 27 bis della legge regionale 20/2005;

b) il comma 35 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

c) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2026 sono abrogati:

a) gli articoli da 41 a 45 della legge regionale 13/2018;

b) gli articoli da 28 a 31 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale));

c) gli articoli da 31 a 33 della legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario));

d) i commi da 85 a 91 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

e) le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);

f) il comma 26 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

Art. 41
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22/2021, come modificato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), si applica dall'1 gennaio 2026.

3. Gli articoli 19, 29, 33, 34 e 37 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2026.

4. L'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), punto 1), si applica a decorrere dall'1 gennaio 2027.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

14 novembre 2025

FEDRIGA

Allegato 8/1

Pagina 1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 11/11/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 29/07/2025 n.59

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.553631 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui competenza cassa				
12.10 PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		residui competenza cassa	0,00 1.448.489,00	0,00 750.000,00	0,00 750.000,00	0,00 2.198.489,00
12.10.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00
12.10.2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		residui competenza cassa	0,00 1.448.489,00	0,00 1.150.000,00	0,00 1.150.000,00	0,00 2.598.489,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		residui competenza cassa	0,00 1.448.489,00	0,00 1.150.000,00	0,00 1.150.000,00	0,00 2.598.489,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui competenza cassa				
15.02 PROGRAMMA 2 - Formazione professionale		residui competenza cassa				

Allegato 8/1

Pagina 2

ALLEGATO DI LIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 11/11/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 29/07/2025 n.59

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.59631 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa 281.543.294,38	17.595.757,15 263.947.537,23 150.000,00	0,00 0,00 0,00	17.595.757,15 264.097.537,23 281.693.294,38
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale		residui competenza cassa 281.543.294,38	17.595.757,15 263.947.537,23 150.000,00	0,00 0,00 0,00	17.595.757,15 264.097.537,23 281.693.294,38
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		residui competenza cassa	0,00	0,00	0,00
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa 53.426.865,48	2.593.276,12 56.015.664,04 375.000,00	0,00 0,00 375.000,00	2.593.276,12 56.390.664,04 53.801.865,48
15.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		residui competenza cassa 2.512.639,65	28.036,41 425.000,00	0,00 425.000,00	28.036,41 2.937.639,65
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		residui competenza cassa 55.967.541,54	2.621.312,53 58.528.303,69 800.000,00	0,00 800.000,00 0,00	2.621.312,53 59.328.303,69 56.767.541,54
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		residui competenza cassa 337.510.835,92	20.217.059,68 322.475.840,92 950.000,00	0,00 0,00 950.000,00	20.217.069,68 323.425.840,92 338.460.835,92
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		residui competenza cassa			

Allegato 8/1

Pagina 3

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 11/11/2025 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 29/07/2025 n.59

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - N.559631 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi		residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100.000,00 0,00	0,00 65.288.768,83 0,00
20.03.1 TITOLO 1 - Spese correnti		residui competenza cassa	67.388.768,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 65.288.768,83 0,00
TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi		residui competenza cassa	67.388.768,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 65.288.768,83 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		residui competenza cassa	67.388.768,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.288.768,83 0,00
TOTALE SPESE		residui competenza cassa	20.217.069,68 391.313.098,75 338.959.324,92	0,00 2.100.000,00 2.100.000,00	0,00 2.100.000,00 0,00	20.217.069,68 391.313.098,75 341.059.324,92
Totali generale delle spese		residui competenza cassa	1.655.594.864,93 15.092.444.385,74 16.373.939.079,30	0,00 2.100.000,00 2.100.000,00	0,00 2.100.000,00 0,00	1.655.594.864,93 15.092.444.385,74 16.376.039.079,30

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE
Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 è il seguente:

Art. 5 bis
(*Concertazione sociale*)

1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.
2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.

- Il testo dell'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è il seguente:

Art. 46 bis
(*Certificazione della parità di genere*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
 - a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

- b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
- d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 376 a 384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è il seguente:

Art. 1

- Omissis -

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori,

pubblica amministrazione e società civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

- Omissis -

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, modificato dall'articolo 31, vedere la nota all'articolo 31.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 87 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 è il seguente:

Art. 87
(*Welfare territoriale e aziendale*)

1. La Regione riconosce tra le priorità da sviluppare a favore della produttività delle imprese l'attivazione, in via sperimentale, sulla base di un'architettura omogenea a livello regionale condivisa tra le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di attività produttive, di forme territoriali di welfare aziendale con particolare riguardo all'accesso dei collaboratori delle PMI, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Lavoro & SviluppolImpresa, anche in sinergia con la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia Lavoro & SviluppolImpresa presenta alla Direzione centrale attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta complessiva che individui le attività da destinare alla realizzazione del progetto di welfare e l'attivazione di una piattaforma dedicata, curandone l'attuazione.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 è il seguente:

Art. 17
(*Concertazione delle politiche di sviluppo*)

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.

2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.
8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è il seguente:

Art. 27
(*Ingresso per lavoro in casi particolari*)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
 - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
 - c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- [g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;]
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;
- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più

favorevole.

1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle

dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Note all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 20/2020 vedere la nota all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 3/2021 è il seguente:

Art. 25

(Interventi per la promozione delle start-up e delle spin-off imprenditoriali, modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2012 e abrogazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015)

1. Al fine di mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla crescita del sistema economico regionale e di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale, sono concessi contributi a fondo perduto a favore:

a) di imprese o di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali;

b) di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;

c) di imprese in fase di avviamento, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

2. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato le spese per la realizzazione dei progetti

di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili anche se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Al fine di modernizzare il sistema di incentivazione anche tramite la sperimentazione di nuove modalità attuative, nell'ambito della misura prevista dal comma 1, lettera a), la Direzione centrale competente per le attività produttive si avvale del supporto di esperti incaricati da Agenzia Lavoro & Sviluppolimpresa ai sensi dell'articolo 30 quater della legge regionale 11/2009, e del supporto delle articolazioni giovanili delle associazioni di categoria, nonché di quelle dell'innovazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 29/2018, può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima. La contribuzione è calcolata quale quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale sottoscritto dagli altri soci, a fronte dell'acquisizione della partecipazione da parte del soggetto investitore ammesso alla garanzia del predetto Fondo. La contribuzione ha un ammontare massimo pari a 100.000 euro e può essere erogato quando l'aumento di capitale sociale sottoscritto è versato.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati:

- a) i commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis, dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
- b) l'articolo 24 della legge regionale 3/2015.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 è il seguente:

Art. 5
(*Reti regionali dell'apprendimento permanente*)

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente anche attraverso la promozione di patti per le competenze.

2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:

- a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;
- b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
- c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;
- d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;
- e) favorire la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;
- f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 27/2017 è il seguente:

Art. 10
(*Sistema regionale della formazione*)

- 1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.
- 2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.
- 3. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione competente, sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.
- 4. Nell'attuazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale tiene conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 88 della legge regionale 3/2021 è il seguente:

Art. 88
(Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa)

1. In coerenza con l'articolo 46 della Costituzione e in armonia con la normativa nazionale vigente, anche al fine di favorire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 55 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, la Regione promuove, favorisce e sostiene la partecipazione dei lavoratori, sia in forma diretta sia attraverso le loro rappresentanze e associazioni sindacali, alla gestione delle imprese che hanno la loro sede legale, ovvero siti produttivi o unità organizzative nel territorio regionale, quale elemento essenziale per lo sviluppo competitivo del sistema economico locale e per la valorizzazione della sua vocazione comunitaria e delle sue esperienze e competenze distintive.
2. Nella prospettiva di cui al comma 1 la Regione riconosce come destinatarie dei propri interventi di agevolazione e supporto, le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI, del codice civile, che adottano un regolamento di collaborazione in conseguenza di accordi stipulati con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, che prevede, almeno due dei seguenti requisiti:
 - a) la redistribuzione ai lavoratori dipendenti, nei limiti e con modalità definite nel regolamento di collaborazione, di una quota del profitto d'impresa anche attraverso l'assegnazione agli stessi di azioni o titoli equivalenti;
 - b) l'attivazione di procedure di informazione e di consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori, ulteriori rispetto alle prescrizioni della legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, in occasione delle decisioni più rilevanti dell'impresa, che prevedano anche il monitoraggio e la verifica delle decisioni medesime;
 - c) l'istituzione di organismi paritetici, costituiti sia da rappresentanti dell'impresa sia da rappresentanti dei lavoratori, dotati, nel rispetto delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva, di funzioni consultive e di indirizzo in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, le pari opportunità, la remunerazione di risultato, l'organizzazione del lavoro e le modalità della prestazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, i servizi sociali di supporto ai lavoratori e alle loro famiglie e le misure di welfare, tali da realizzare significativamente ed effettivamente i principi della responsabilità sociale d'impresa;
 - d) la presenza di un membro all'interno degli organi di gestione dell'impresa che sia appositamente eletto o nominato secondo modalità condivise con le rappresentanze o le associazioni sindacali o forme alternative che non prevedano necessariamente l'appartenenza al sindacato laddove non sia prevista la presenza del sindacato;
 - e) l'accesso dei lavoratori dipendenti al capitale d'impresa, gestito attraverso la costituzione di

associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni o delle quote e l'esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario negli organismi di sorveglianza, controllo o gestione.

3. Al fine di agevolare l'adozione di forme di responsabilità sociale d'impresa anche in realtà di minori dimensioni definite dal regolamento di cui al comma 5, il regolamento di collaborazione è considerato valido anche se prevede solo uno dei requisiti di cui al comma 2.

4. A favore delle imprese che adottano il regolamento di collaborazione la Giunta regionale, può riconoscere priorità sulla base di parametri riferiti alla significatività del patrimonio competitivo dell'impresa e delle sue risorse organizzative e professionali nel contesto sociale, produttivo e concorrenziale del territorio, nell'accesso ai propri programmi e progetti di contribuzione, incentivazione e agevolazione finanziaria e può prevedere ulteriori forme di sostegno da disciplinarsi con successiva legge regionale.

5. Con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono disciplinati i criteri e le modalità operative di cui al comma 4, anche ai fini dell'individuazione delle priorità di cui al comma 4.

6. Il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale di cui all'articolo 4 quinque della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è l'organo deputato ai fini del monitoraggio e della eventuale verifica, su richiesta delle parti, dei regolamenti di collaborazione di cui al comma 2, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Tavolo permanente verifica, esclusivamente su richiesta delle parti, tra le varie condizioni anche a tutela della concorrenza, che il datore di lavoro abbia correttamente o meno fruito degli interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, e svolgendo un accertamento sul merito del trattamento economico e/o normativo contrattuale applicato dai regolamenti di collaborazione ed effettivamente e sostanzialmente garantito ai lavoratori, non limitandosi a un mero accertamento legato a una formale applicazione dei regolamenti di collaborazione medesimi. Tuttavia questa valutazione di equivalenza non potrà tenere conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale. Resta fermo che lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati anche da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale determinerà la perdita di eventuali interventi di agevolazione e supporto previsti dal comma 2, solo qualora, in esito alla volontaria verifica richiesta dalle parti, non vengano riportati a equivalenza in un tempo congruo determinato di volta in volta dal medesimo Tavolo permanente.

- Il testo dell'articolo 33 bis della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 bis
(*Misure fiscali*)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione

concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori;

b bis) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, aventi la finalità di rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese in conformità alla normativa statale attuativa dell'articolo 46 della Costituzione.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 3/2021 è il seguente:

Art. 81

(Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree)

1. Al fine di favorire la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto produttivo, nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti, con particolare riguardo alle aree e agli edifici industriali non utilizzati, la Regione promuove gli interventi di sostegno finanziario funzionalmente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree compromesse dalla crisi economica.

2. In attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015, e in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la Regione:

a) promuove la collaborazione con i Consorzi di sviluppo economico locale, con le autonomie locali e gli altri enti pubblici titolari di competenze afferenti la materia;

b) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo dismesso;

c) sostiene l'iniziativa privata, orientandola verso obiettivi di interesse anche pubblico, sociale e ambientale, riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate, rafforzando la

trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

d) individua le aree e gli immobili sui quali operare la riconversione di aree o la loro riqualificazione ai fini produttivi, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema produttivo locale, anche al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi;

e) favorisce l'innovazione e la sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta uno specifico master plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema industriale regionale.

3 bis. L'inserimento di ulteriori schede di ricognizione dei complessi produttivi degradati nonché l'aggiornamento delle schede contenute nel master plan di cui al comma 3, anche finalizzati al riconoscimento dei medesimi complessi produttivi degradati, è effettuato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione. Di tale deliberazione è data tempestiva comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 27/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(*Azioni formative*)

1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione tecnica superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.

1 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni formative di cui al comma 1, riconosce l'importanza della realizzazione di interventi formativi svolti anche all'estero e in contesti aziendali.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale*)

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle

giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
- b) organizzazione di recruiting day **anche al di fuori del territorio regionale** in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all' articolo 21 della legge regionale 18/2005;
- c) partecipazione a career day presso fiere o università;
- d) organizzazione di open day aziendali.

2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.

3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29
(Finalità e destinatari)

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

- a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;
- b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;
- c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro;

c bis) giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, al fine di sostenere le scelte di vita autonoma e favorire il compimento dei percorsi di transizione scuola-lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.
3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13, modificato dal presente articolo e dall'articolo 22, è il seguente:

Art. 9
(*Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale. **Qualora l'intervento sia a favore di giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.**

1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

1 ter. L'intensità del contributo può essere modulata in ragione del fatto che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(*Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. **Nel caso di forme associate o società composte esclusivamente da giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.**

Note all'articolo 22

- Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, modificato dal presente articolo e dall'articolo 21, vedere la nota all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 13/2004, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità **e con quelle della cura dei familiari con disabilità e necessità di sostegno intensivo fino al primo grado.**
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 13/2004, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12
(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10, **11, 11 bis e 11 ter.**

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalità altamente specializzate soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

oa) diploma di istituto tecnico superiore (ITS Academy) o certificato di specializzazione tecnico superiore di quarto livello (IFTS);

- a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
- c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(*Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;
- b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
- c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.

2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente **nella misura di 4.000 euro annui**, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.

2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di **2.000 euro annui** se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato, esclusivamente per la prima annualità, di 1.000 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare del richiedente interessato dallo spostamento della residenza e del domicilio.

4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, trovano applicazione il comma 3 e, qualora il nucleo familiare autonomo costituito dal richiedente comprenda uno o più minori, il comma 4.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.

6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. **In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui al comma 3** l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.

8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 7, commi da 15 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 è il seguente:

Art. 7
(*Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia*)

- Omissis -

15. Al fine di supportare i processi e le attività di programmazione dell'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale, dell'offerta educativa e del dimensionamento della rete scolastica e dei servizi educativi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia, e per orientare con efficacia la programmazione pluriennale degli interventi edilizi onde assicurare l'adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze della funzione didattica ed educativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a collaborare

con le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio perseguaendo un approccio interdisciplinare.

16. Per le finalità di cui al comma 15 la Direzione centrale competente in materia di istruzione e formazione stipula una o più Convenzioni con le Università e le istituzioni scientifiche interessate a collaborare al progetto, nelle quali sono definite le forme e gli strumenti di collaborazione per le attività di ricerca applicata e di consulenza scientifica.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 8 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 38.

- Omissis -

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Sistema educativo integrato)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, **le Sezioni primavera**, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d) (ABROGATA)
- e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dall'articolo 40, è il seguente:

Art. 38
(*Sezioni Primavera*)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall' articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.

[2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.]

2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
- b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.

3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, modificato dall'articolo 28, è il seguente:

Art. 15 ter
(*Fondo per il contenimento rette*)

1. A partire dall'anno 2020, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia di cui **agli articoli 3 e 3 bis**, è istituito un Fondo per il contenimento delle rette, destinato ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati ai sensi dell'articolo **20 e delle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis**.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

- a) conferimenti ordinari della Regione;
- b) conferimenti dello Stato;
- c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

1. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne, **dell'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio, nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.**

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.

3 quater. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 3 bis, ai soggetti privati che gestiscono nidi d'infanzia si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;

b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;

d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;

e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;

f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;

g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi;

g bis) attivazione, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e di istruzione, del coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi di educazione scolastica, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;

g ter) coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, e promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Comitato di coordinamento pedagogico)

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;

b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;

c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;

d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;

e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;

f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:

a) i coordinatori pedagogici territoriali;

[b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;]

c) (ABROGATA)

d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale;

d bis) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.

4. (ABROGATO)

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, quattro funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di famiglia, protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei coordinatori pedagogici territoriali e dei funzionari regionali e statali è a carico rispettivamente dei Comuni che li hanno designati, della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale. Agli esperti esterni di cui al comma 3, lettera d), spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza giornaliero nella misura stabilita dalla Giunta regionale, nonché il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali qualora risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni)

1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.

3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, l'Amministrazione regionale individua gli interventi e le spese da finanziare, totalmente o parzialmente, tra gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento da parte delle risorse regionali che concorrono, con il Fondo nazionale, allo sviluppo del Sistema regionale integrato di educazione e istruzione, come definito dai commi 3 quater, 3 quinque e 3 sexies.

3 quater. Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:

a) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, destinato agli interventi di edilizia per la prima infanzia;

b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;

c) il finanziamento di arredi e attrezzature necessari ai nidi d'infanzia e alle scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 5, commi 103 e 104, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2014-2016).

3 quinques. Le risorse statali destinate a finanziare le spese di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:

a) la costituzione del Fondo per il contenimento rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005;

b) l'integrazione delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio di educazione scolastica di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 13/2018.

3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati **e alle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis e del relativo regolamento di attuazione.**

1 bis. Le dotazioni del Fondo di cui al comma 1 sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) risorse europee.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. **[Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.]**

2 bis. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.

- Per il testo dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 26.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17
(Ammontare del contributo)

1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
- b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16,

comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.

2 bis. La quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:

a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;

b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.

2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.

2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2 quinque. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(*Sistema integrato delle politiche familiari*)

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:

- a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;
- b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;
- c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;

- d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;
- e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;
- f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;
- g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;
- h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;
- i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.

2. La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. La Regione promuove altresì la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.

3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivarne l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.

4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV bis del Titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

4 bis. Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta comunale un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale, che forniscono

indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunali o territoriali, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) l'analisi dei bisogni;**
- b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;**
- c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;**
- d) il cronoprogramma;**
- e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.**

4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che hanno adottato un Piano Famiglia ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo familiare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale o Territoriale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5. I Comuni beneficiari sono tenuti a promuovere le misure previste dal Piano Famiglia contribuendo all'alimentazione degli strumenti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 14/2025 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).

4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare diversi da quelli che soddisfano bisogni primari, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.

2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro in corso di validità, **residente per un periodo di almeno dodici mesi continuativi** nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;
- d ter) i titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina;
- e) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 286/1998.

3. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.

4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Carta famiglia e accedere alle agevolazioni collegate in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.

5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate anche in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare [**, alla residenza continuativa nel territorio regionale**] e alla spesa sostenuta.

6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(*Dote famiglia*)

1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.

2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:

- a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;
- b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;
- c) servizi culturali;
- d) servizi turistici;
- e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;

f) attività sportive.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.

4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 35.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrono le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.

4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.

4 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2025, possono presentare domanda di Dote famiglia in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.

5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 2 e l'intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico e alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare.

6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Note all'articolo 38

- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2004, modificato dall'articolo 23, vedere la nota all'articolo 23.

- Per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, modificato dagli articoli 21 e 22, vedere la nota all'articolo 21.

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004, modificato dall'articolo 21, vedere la nota all'articolo 21.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:

Art. 19
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 13/2004, modificato dall'articolo 22, vedere la nota all'articolo 22.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9/2021, modificato dall'articolo 24, vedere la nota all'articolo 24.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9/2021, modificato dall'articolo 24, vedere la nota all'articolo 24.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 20/2005, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 27 bis
(Supporto all'attuazione della legge)

1. **Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.**

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.]

- Per il testo dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 26.

- Il testo degli articoli da 41 a 45 della legge regionale 13/2018, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 41
(Servizi integrativi extrascolastici)]**

1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.]

**[Art. 42
(Beneficiari)]**

1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici

2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.]

**[Art. 43
(Ammontare del contributo)]**

1. Il riparto dei contributi è effettuato con riferimento al numero di Comuni beneficiari e al numero di alunni iscritti all'istituzione scolastica nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.

2. La percentuale di risorse ripartita in misura uguale per tutti i Comuni beneficiari e quella ripartita in base al numero degli studenti iscritti sono determinate con l'avviso di cui all'articolo 44.

3. Il contributo non è cumulabile con altri fondi regionali, nazionali o comunitari concessi per le medesime finalità.]

**[Art. 44
(Presentazione delle domande)]**

1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le percentuali di cui all'articolo 43, comma 2, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso adottato dalla struttura competente in materia di istruzione.]

**[Art. 45
(Concessione dei contributi)]**

1. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.]

- Il testo dei commi da 85 a 91 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

[85. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da banche e da enti di previdenza, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione in Friuli Venezia Giulia mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.]

[86. È beneficiario il titolare di Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità e con ISEE in corso di validità e che si impegna a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo di cui al comma 85.]

[87. La misura prevista dal comma 85 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.]

[88. La Regione eroga il contributo di cui al comma 85, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento; il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.]

[89. Il contributo di cui al comma 85 è concesso per i figli nati a decorrere dall'1 gennaio 2024 e la domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.]

[90. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, le modalità di erogazione, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 86 e ogni altro elemento necessario per

la sua realizzazione.]

[91. Per la finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.]

- Omissis -

Nota all'articolo 41

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22/2021, vedere la nota all'articolo 31.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 59

- di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il giorno 11 agosto 2025 e assegnato alla VI Commissione permanente il giorno 13 agosto 2025, con parere della Commissione II, espresso in data 2 ottobre;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 18 settembre e 7 ottobre 2025, e in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Calligaris, Maurmair e Novelli, di minoranza, dei consiglieri Celotti, Honsell e Bullian;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 28 e 29 ottobre 2025 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9254/P del 13 novembre 2025.

25_1_SO25_LR_15-2025_1_TESTO.DOC

Legge regionale 14 novembre 2025, n. 15

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Nomine e designazioni di competenza regionale

- | | | |
|---------|---|--|
| Art. 1 | - | (Oggetto e principi generali) |
| Art. 2 | - | (Esclusioni) |
| Art. 3 | - | (Competenze) |
| Art. 4 | - | (Requisiti) |
| Art. 5 | - | (Pubblicità delle nomine e delle designazioni) |
| Art. 6 | - | (Documentazione a corredo delle nomine o designazioni) |
| Art. 7 | - | (Nomina di Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori unici o Amministratori delegati) |
| Art. 8 | - | (Termini) |
| Art. 9 | - | (Incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità) |
| Art. 10 | - | (Divieto di cumulo) |
| Art. 11 | - | (Conferma) |
| Art. 12 | - | (Obblighi) |
| Art. 13 | - | (Revoca) |

Capo II

Rinnovo degli organi amministrativi

- | | | |
|---------|---|--|
| Art. 14 | - | (Ambito di applicazione) |
| Art. 15 | - | (Rinnovo degli organi) |
| Art. 16 | - | (Competenze) |
| Art. 17 | - | (Designazione da parte di terzi) |
| Art. 18 | - | (Efficacia) |
| Art. 19 | - | (Decadenza degli organi) |
| Art. 20 | - | (Designazione mediante procedure elettive) |

Capo III

Disposizioni finali

- | | | |
|---------|---|--|
| Art. 21 | - | (Modifiche alla legge regionale 19/2003) |
| Art. 22 | - | (Disposizioni di coordinamento) |
| Art. 23 | - | (Abrogazioni) |
| Art. 24 | - | (Entrata in vigore) |

Capo I

Nomine e designazioni di competenza regionale

Art. 1 (*Oggetto e principi generali*)

1. Il presente capo disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti pubblici, anche economici, e in società partecipate dalla Regione.

2. La Regione provvede alle nomine e alle designazioni di competenza nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di genere e pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Art. 2 (*Esclusioni*)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
 - a) nei casi di rappresentanza politica inerente la carica di consigliere regionale;
 - b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
 - c) nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego.

Art. 3 (*Competenze*)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera n), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il Presidente della Regione provvede alle nomine e designazioni di competenza della Regione, salvo quelle attribuite dalla legge alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, favorendo le pari opportunità tra i generi.

Art. 4 (*Requisiti*)

1. Le nomine e le designazioni sono effettuate, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche o degli incarichi.

2. I soggetti candidati sono in possesso dei requisiti specifici previsti per la carica o l'incarico dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti e società.

Art. 5
(Pubblicità delle nomine e delle designazioni)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato sul sito web regionale nella sottosezione Enti controllati di Amministrazione trasparente l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui al presente capo da effettuare nell'anno solare successivo.

2. L'elenco contiene:

- a) la denominazione degli enti e società cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
- b) la carica da ricoprire o l'incarico da conferire;
- c) la data entro cui la nomina o designazione è effettuata e la durata della carica o dell'incarico;
- d) i requisiti richiesti per la carica o l'incarico;
- e) l'eventuale emolumento spettante;
- f) le norme che disciplinano la nomina o la designazione;
- g) gli uffici regionali competenti per materia.

3. Qualora, nel corso dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, occorra procedere a ulteriori nomine o designazioni, si procede all'integrazione dell'elenco con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6
(Documentazione a corredo delle nomine o designazioni)

1. I soggetti individuati per la nomina o per la designazione alle cariche da ricoprire o agli incarichi da conferire presentano agli uffici regionali competenti per materia la seguente documentazione:

- a) curriculum vitae contenente i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali del candidato;
- b) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente l'elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti nell'ultimo triennio o in corso di svolgimento in enti pubblici o privati;
- c) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- d) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità ovvero di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in relazione alla carica o all'incarico da ricoprire;

e) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'appartenenza o meno a società a carattere segreto.

2. Le candidature prive della documentazione di cui al comma 1 e non integrate nei termini richiesti non sono prese in considerazione.

3. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7

(*Nomina di Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori unici o Amministratori delegati*)

1. Il Presidente della Regione o la Giunta regionale, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori unici o Amministratori delegati di organi di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1 e delle società delle quali la Regione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, nonché degli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o società cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi, ovvero le nomine o designazioni effettuate da altri soggetti su cui la Regione esprime l'intesa.

2. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine.

3. Il parere di cui al comma 2 è espresso in relazione alla capacità del candidato e agli indirizzi di gestione da perseguire.

4. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 2, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.

Art. 8

(*Termini*)

1. Il parere di cui all'articolo 7 è reso entro venti giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a dieci giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.

2. Decorsi inutilmente tali termini, l'organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla Giunta per le nomine dell'adozione del relativo provvedimento entro quindici giorni.

Art. 9

(*Incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità*)

1. Per le nomine e designazioni di cui al presente capo trova applicazione la disciplina in materia di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità prevista, rispettivamente, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e dal decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 10
(*Divieto di cumulo*)

1. Le cariche o gli incarichi di cui all'articolo 7 non sono cumulabili.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

Art. 11
(*Conferma*)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di conferma della carica o dell'incarico.

Art. 12
(*Obblighi*)

1. Nell'espletamento della carica o dell'incarico soggetti nominati o designati in organi di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 si attengono agli indirizzi impartiti dall'organo che li ha nominati e agli atti della programmazione regionale e informano la Regione in merito all'attività svolta.

Art. 13
(*Revoca*)

1. Le nomine di cui al presente capo possono essere revocate, previo contraddittorio con l'interessato, con provvedimento dell'organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per inosservanza degli indirizzi impartiti e delle disposizioni di cui all'articolo 12, fatto salvo la disciplina civilistica prevista per le società partecipate.

2. Quando la revoca riguardi le nomine di cui all'articolo 7, l'organo competente ne dà comunicazione alla Giunta per le nomine entro quindici giorni.

Capo II
Rinnovo degli organi amministrativi

Art. 14
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente capo disciplina il rinnovo di competenza regionale degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo gli organi che hanno rilevanza statutaria, nonché quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.

Art. 15
(Rinnovo degli organi)

1. Gli organi di cui all'articolo 14 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine sono ricostituiti.
2. Gli organi la cui durata è indicata con riferimento alla legislatura o non è determinata scadono:
 - a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, qualora le nomine o le designazioni siano di competenza dello stesso Consiglio;
 - b) il sessantesimo giorno successivo alla data di proclamazione del Presidente della Regione, qualora le nomine o le designazioni siano di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
3. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l'esercizio provvisorio.
5. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 4, adottati nel periodo di proroga sono nulli.

Art. 16
(Competenze)

1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che vi provvedono entro quarantacinque giorni.
2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Regione e alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.

Art. 17
(Designazione da parte di terzi)

1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell'organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato appartiene a una di tali associazioni.
3. Quando la designazione spetta a un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell'ente.

Art. 18
(*Efficacia*)

1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 14 sono efficaci dalla data di scadenza dell'organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente efficaci.

Art. 19
(*Decadenza degli organi*)

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono.

2. Gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. Ferme restando le responsabilità previste dalla normativa statale per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Regione, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.

Art. 20
(*Designazione mediante procedure elettive*)

1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono che dell'organo facciano parte componenti designati mediante procedure elettive, il termine di cui all'articolo 19, comma 1, è aumentato a novanta giorni, con esclusione delle elezioni di competenza del Consiglio regionale.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 21
(*Modifiche alla legge regionale 19/2003*)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<cinque anni>> sono aggiunte le seguenti: <<e in ogni caso i componenti degli organi di amministrazione restano in carica sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo o dell'eventuale piano di rientro relativi all'ultimo esercizio del mandato, da approvarsi secondo le modalità ed entro i termini individuati nel regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis>>;

b) dopo il comma 10 quater dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<10 quinques. L'incarico conferito all'organo monocratico di revisione economico finanziaria di cui al comma 10 bis ha durata pari a quella del consiglio di amministrazione dell'azienda, salvo che lo statuto disponga diversamente, e può essere rinnovato per una sola volta, dandone tempestiva comunicazione alla direzione regionale competente in materia di salute.>>.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica ai consigli di amministrazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. L'articolo 9, comma 10 quinquies, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera b), si applica agli organi di revisione economico finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona adeguano i propri statuti a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22
(*Disposizioni di coordinamento*)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia), le parole <<La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione nomina i componenti>>.

2. Alla legge regionale 10/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3, le parole <<Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 15 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi)>>;

b) la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: <<Divieto di cumulo degli incarichi>>.

Art. 23
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);

b) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente <<Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici>>);

c) la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi);

d) l'articolo 43 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);

e) l'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo

studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

f) il comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

g) il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

h) la legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2 (Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007);

i) l'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

j) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10/2012.

Art. 24
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2026, salvo l'articolo 21 che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

14 novembre 2025

FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 è il seguente:

Art. 14
(*Funzioni del Presidente della Regione*)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
- b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
- c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
- d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
- e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
- f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
- g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;

- h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
- i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
- j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
- k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
- l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;
- m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
- n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
- o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
- p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
- q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
- r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
- s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;
- t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
- u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Nota all'articolo 6

- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:

Art. 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, modificato dagli articoli 22 e 23, è il seguente:

Art. 13
(Divieto di cumulo degli incarichi)

1. Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di tre organi di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza regionale.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.

[2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 75/1978, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

<< c bis) qualora il candidato abbia ricoperto incarichi di amministratore in società a totale o parziale capitale pubblico negli ultimi cinque anni, la dichiarazione concernente i risultati di esercizio conseguiti dalle società amministrate in tale periodo.>>.]

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Organî)

1. Sono organi amministrativi delle aziende:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.

1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.

2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare

la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni **e in ogni caso i componenti degli organi di amministrazione restano in carica sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo o dell'eventuale piano di rientro relativi all'ultimo esercizio del mandato, da approvarsi secondo le modalità ed entro i termini individuati nel regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis.**

2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine non superiore a venti giorni decorso il quale vi provvede d'ufficio.

2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.

2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.

2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.

2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

5. Gli statuti delle aziende prevedono:

a) (ABROGATA)

b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;

c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.

6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(*Principi in materia di contabilità e patrimonio*)

1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.

1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.

1 ter. (ABROGATO)

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

6 bis. (ABROGATO)

7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:

- a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
- b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
- c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
- b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.

10 ter. (ABROGATO)

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.

10 quinque. L'incarico conferito all'organo monocratico di revisione economico finanziaria di cui al comma 10 bis ha durata pari a quella del consiglio di amministrazione dell'azienda, salvo che lo statuto disponga diversamente, e può essere rinnovato per una sola volta, dandone tempestiva comunicazione alla direzione regionale competente in materia di salute.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA, sino alla concorrenza di lire 100.000.000.

2. **La Regione nomina i componenti** del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 10/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(*Sistema di governo*)

1. La Regione esercita il governo sulle società dalla stessa partecipate attraverso le proprie articolazioni, secondo le diverse competenze. La Regione esercita il governo sulle società indirettamente partecipate attraverso le società controllate.

2. **Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 15 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi)**, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

3. Nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale, che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti.

4. La Regione, nell'esercizio della propria qualità di socio, esprime tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale, gli indirizzi strategici delle singole società.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 (Accesso dei consiglieri regionali) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società partecipate e, in particolare, di evitare la conoscenza, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 possono essere, previa deliberazione della Giunta regionale, motivatamente sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla diffusione finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa partecipata, un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

6. Al fine di garantire un costante controllo sull'andamento delle società partecipate dalla Regione, le società medesime trasmettono, almeno semestralmente, una relazione illustrativa della gestione del periodo contenente, altresì, dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari, oltre a eventuali dati e informazioni specifici, individuati con riferimento e in armonia con gli obiettivi strategici della Regione e con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte dalle stesse società. La documentazione di cui al precedente periodo è trasmessa contestualmente dalle medesime società anche alle competenti Commissioni consiliari che, ove richiesto, possono richiedere di riferire in merito.

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 10/2012, vedere la nota all'articolo 10.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 58**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 4 agosto 2025;
- assegnato alla I Commissione il 4 agosto 2025;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione nella seduta del 5 novembre 2025 con relazione, di maggioranza del consigliere Maurmair e di minoranza dei consiglieri Capozzi e Martines;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2025.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9302/P del 14 novembre 2025.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSEZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFE	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFE UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFE	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFE UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
 PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
 I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precise. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - CORSO CAOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
 logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)

- per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regionefvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula